

Per la Suprema corte è ammessa la mera difesa che non introduce nuovi temi d'indagine

# Limiti alle eccezioni in appello

## La tardività del ricorso è eccezionale in secondo grado

Pagina a cura  
di SERGIO TROVATO

**N**el processo d'appello non sono ammesse nuove eccezioni. Tuttavia, anche nel giudizio di secondo grado l'appellante può eccepire l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado proposto dal contribuente, notificato oltre il termine di decadenza. Non si tratta, infatti, di una nuova eccezione, ma di una mera difesa che non introduce alcun nuovo tema d'indagine rispetto al giudizio di primo grado. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 16997 del 13 agosto 2020.

Per i giudici di piazza Cavour, la norma del processo tributario esclude la presentazione delle eccezioni nuove «e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in «mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa» con conseguente ampliamento del «thema decidendum». Mentre con la richiesta in appello dell'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini, l'appellante si è limitato a porre in rilievo «la mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio». «Pertanto, la formulata eccezione di inammissibilità rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello, in quanto mera contestazione delle censure mosse al ricorso del contribuente, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine».

**I limiti del giudizio d'appello.** Gli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 546/1992 pongono delle rigorose limitazioni riguardo alla proponibilità in appello di nuove domande, eccezioni e prove. L'articolo 58 impone alla commissione regionale di non poter disporre di nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri

Cosa è ammesso e cosa no	
Riferimenti normativi	Articoli 57 e 58 decreto legislativo 546/1992
Ricorso in appello	Proposto innanzi alla Commissione tributaria regionale
Non sono ammesse	Nuove eccezioni e nuove prove
Possono essere prodotti	Nuovi documenti
Vanno indicati nell'atto	A) Oggetto della domanda B) Motivi specifici dell'impugnazione
Ricorso inammissibile	Se manca o è assolutamente incerto uno di questi elementi

### Presentazione di documenti senza freni

Possono essere presentati nuovi documenti in appello, anche se il ricorrente avrebbe potuto produrli nel giudizio di primo grado. In questo senso si è espressa la Cassazione con l'ordinanza 31287/2018, la quale ha precisato che in materia di produzione documentale in appello, alla luce del principio di specialità contenuta nella disciplina processuale tributaria, «nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima». Dunque, non trova applicazione l'articolo 345 del codice di procedura civile, che impedisce la produzione di documenti nuovi in appello. L'articolo 58 del decreto legislativo 546/1992, invece, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, «sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado». Ne consegue che, in appello non sono ammesse nuove domande e nuove prove, ma possono essere presentati nuovi documenti, anche se gli stessi erano nella disponibilità del ricorrente già in primo

grado. La Cassazione (sentenza 5491/2017) li ha ritenuti ammissibili anche nei casi in cui l'appellante sia stato contumace nel giudizio innanzi alla Commissione provinciale. In passato le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 8203/2005) hanno escluso che le parti potessero depositare documenti in appello, ritenendo applicabili al processo tributario le norme civilistiche. Va preso atto, però, che l'orientamento è cambiato: la tesi è che in base al principio di specialità della normativa processuale tributaria, la stessa prevale su quella processuale-civilistica. Ma va sottolineato che l'articolo 58, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche nel giudizio che si svolge innanzi alla commissione regionale, crea evidenti equivoci, laddove esclude che possano essere fornite in appello nuove prove. La prova spesso è rappresentata dal documento prodotto in giudizio. Quindi, l'ostacolo derivante dall'impossibilità di produrre nuove prove può essere aggirato.

—© Riproduzione riservata—

di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a essa non imputabile. La Cassazione, con l'ordinanza 10899 del 18 aprile 2019, ha già chiarito che in appello non sono ammesse nuove domande e nuove eccezioni, ma le parti possono ampliare le loro argomentazioni difensive rispetto a quelle adottate nel giudizio di primo grado. Nel processo tributario, infatti,

è consentito alla parte di rendere più specifiche in appello le contestazioni meramente generiche del ricorso, in quanto il divieto di legge riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le difese. A condizione, però, che non vengano introdotti nuovi temi d'indagine. Per i giudici di legittimità, «nel processo tributario la parte la quale, in primo grado, si sia limitata a una con-

testazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello posto dal dlgs n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese che non introducono nuovi temi di indagine». Il citato articolo 57 non comporta «l'improponibilità dell'illustra-

zione con nuovi argomenti di eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge». Va ricordato che il giudizio di appello, nei limiti di quanto devoluto con i motivi dell'impugnazione, consiste nel riesame pieno della controversia. Quindi, non è possibile proporre domande nuove non presentate in prime cure. Il giudizio d'appello viene qualificato «revisio prioris instantiae» e non un «novum iudicium». Ciononostante è consentito alla commissione regionale pronunciare su domande proposte in prime cure sulle quali il giudice non si sia pronunciato. Il divieto della proposizione di domande nuove è in linea con principio del doppio grado di giurisdizione e tende a evitare l'ampliamento della decisione portata all'esame del giudice di primo grado. Il divieto di nuove domande non può essere derogato, anche se la controparte non oppone alcuna contestazione e accetta il contraddittorio. Si è in presenza di una domanda nuova quando vengono modificati gli elementi costitutivi della stessa. Sono elementi costitutivi i soggetti, il petitum (il provvedimento che viene chiesto al giudice) e la causa petendi (vale a dire i motivi per cui viene formulata una particolare richiesta). È una domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che viene ad alterare uno degli elementi sopra indicati. Non è infatti possibile cambiare il provvedimento che è stato chiesto al giudice con l'atto introduttivo del giudizio ovvero prospettare un petitum più ampio. Allo stesso modo non può essere introdotta una diversa causa petendi, vale a dire non è consentito inserire nell'ambito del processo un nuovo tema d'indagine o comunque più ampio rispetto a quello che ha formato oggetto del giudizio di primo grado.

—© Riproduzione riservata—

### FISCO FLASH A cura dello Studio F. Chiglione e A. Ghio

## Fisco

### ■ CREDITO SANIFICAZIONE

Ridotto al 15,6423% il credito d'imposta per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (Entrate provv. n. 302831 dell'11/9/2020)

### ■ DOMICILIO DIGITALE

Scade il 1° ottobre il termine per comunicare il domicilio digitale (decreto semplificazioni - dl 76/2020 art. 37)

### ■ AUMENTI DI CAPITALE

Credito d'imposta per sottoscrizione e aumento del capitale sociale delle im-

prese colpite da Covid-19 (dm 10/8/2020 - Gazzetta ufficiale 24/08/2020 n. 210)

### ■ ACQUISTO DPI

Istituito il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (Entrate risol. min. n. 52/E del 14/9/2020)

### ■ TARDIVI PAGAMENTI

Interesse di mora per tardivi pagamenti secondo semestre 2020 (dlgs 9/10/2002 - n. 231 e legge 81/2017)

### ■ RIENTRO DOCENTI

Detassazione del 90% del reddito per

i docenti/ricercatori che rientrano in Italia (Entrate risp. interp. n. 341 dell'11/9/2020)

### ■ SUCCESSIONE

Nella dichiarazione di successione i debiti del de-cuis si indicano fra le altre passività (Entrate risp. interp. n. 342 dell'11/9/2020)

### ■ BONUS FACCIATE

Niente bonus facciate per sola verniciatura degli infissi (Entrate risp. interp. n. 346 dell'11/9/2020)

### ■ SUB-LOCAZIONE

La sub-locazione dell'ufficio non pregiudica il credito d'imposta per le locazioni commerciali (Entrate risp. interp. n. 356 del 15/9/2020)

### ■ CONFERIMENTI

Imposta di registro fissa per l'atto di conferimento seguito da cessione della partecipazione (Entrate risp. interp. n. 371 del 17/9/2020)

### ■ DISINFETTANTI MANI

Cessione di disinfettanti mani esenti da iva (Entrate risp. interp. n. 370 del 17/9/2020)



La versione integrale è disponibile su [www.italiaoggi.it/docio7](http://www.italiaoggi.it/docio7)